

Ordine del Giorno

La Camera,

premesso che,

con la legge n. 580 del 1993 le Camere di Commercio sono riconosciute quali enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono funzioni di interesse generale per lo sviluppo del sistema delle imprese, al cui finanziamento ordinario, in base all'art. 18, si provvede, senza alcun trasferimento da parte dello Stato, prevalentemente mediante il diritto annuale versato dalle imprese (oltre ai proventi derivanti dalla gestione di attività e prestazione di servizi, ai diritti di segreteria e, in minor misura, ad ulteriori entrate e contributi);

l'articolo 28 della legge di conversione del decreto legge n. 90/2014, ha previsto la riduzione del diritto annuale del 35% già a partire da quest'anno prevedendo nell'arco del triennio il dimezzamento dell'importo versato dalle imprese rispetto all'anno 2014;

l'articolo 8 del presente disegno di legge, recante una delega di riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, al comma 1, lettera g), prevede una disciplina transitoria per assicurare la stabilità finanziaria ed il mantenimento dei livelli occupazionali;

in questi mesi l'intero Sistema camerale ha posto in essere uno sforzo significativo nell'attuare incisive misure di razionalizzazione avviando, già negli anni precedenti al dibattito sulla riforma in atto, una progressiva riduzione degli organici;

il Sistema camerale si ritrova oggi a dover conseguire, in tempi brevi, un dimensionamento che sia in grado di garantire l'equilibrio tra la copertura finanziaria del costo del personale – da assicurare nel prossimo futuro secondo la logica dei costi standard – e la necessità di assicurare comunque standard adeguati nell'erogazione dei servizi;

la Commissione Finanze, nel parere approvato sul presente provvedimento in sede consultiva, ha segnalato – con specifico riferimento all'articolo 8, lettera a) sulla determinazione del diritto annuale a carico delle imprese e alla lettera g) che prevede una disciplina transitoria che dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali – “l'esigenza, già segnalata dalla Commissione Finanze nel parere espresso sul citato decreto-legge n. 90 del 2014, di definire la rideterminazione del diritto annuale riconosciuto alle Camere di

commercio in termini tali da evitare conseguenze negative sull'operatività delle stesse Camere di commercio”;

al 31 dicembre 2014 il personale in servizio nel Sistema camerale rappresentava un aggregato di poco più di 10.500 unità, suddiviso in tre macro-categorie: personale appartenente al pubblico impiego a tutti gli effetti (Camere di commercio e Unioncamere nazionale), personale con rapporto di lavoro di diritto privato dipendente da soggetti che operano in regime pubblicistico (Aziende speciali e Unioni regionali), personale dipendente da datori di lavoro privati (società controllate dagli enti del sistema);

oltre l'80% del suddetto personale (circa 8.600 unità) è in servizio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e ha visto una flessione di più di 500 unità nell'ultimo quinquennio (-6%);

pur in presenza dei risparmi che si stanno già conseguendo sia sui costi di funzionamento che su quelli di personale, nonché di quelli che si potranno ottenere, a regime, sulla base dell'introduzione dei costi standard, rimane pur sempre un problema di sostenibilità economica per l'intero Sistema camerale (Camere, Unioni regionali, aziende speciali, società partecipate) dovuto alle ulteriori riduzioni previste per il prossimo biennio sugli importi del diritto annuale;

solo 400 unità (prevalentemente appartenenti alle Camere di commercio) potrebbero beneficiare del prepensionamento rispetto alle circa 2.000 potenzialmente interessate;

per evitare scelte dolorose dal punto di vista sociale, si renderebbe necessario un intervento a carico del bilancio dello Stato a copertura degli oneri per il costo del personale che non potrebbero più essere garantiti né dalle Camere di commercio, né - a maggior ragione - dalle altre strutture del Sistema;

impegna il Governo

a prevedere l'applicazione - per gli enti ed organismi del sistema camerale e per le Camere di commercio - degli specifici strumenti di tutela per assicurare la stabile salvaguardia dei livelli occupazionali, previsti dall'ordinamento vigente, ovvero derogatori rispetto ad essi.